



Statuti dell'Associazione Calligrafica Svizzera

1. Nome e domicilio

Con il nome di “Schweizerische Kalligraphische Gesellschaft” (Associazione Svizzera di Calligrafia / Association Suisse de Calligraphie / Swiss Calligraphy Society), di seguito denominata in breve “l'Associazione”, esiste un'associazione indipendente dal punto di vista religioso e politico, dotata di personalità giuridica ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile svizzero. La sede legale e la giurisdizione della Società è il luogo di residenza del rispettivo Presidente.

2. Scopo e finalità

L'Associazione si adopera per promuovere la calligrafia con mezzi adeguati:

- Promuovere la creazione calligrafica in Svizzera.
- Favorire e migliorare lo scambio di informazioni ed esperienze tra i calligrafi.
- Sensibilizzare altri ambienti all'arte della scrittura e della miniatura attraverso un lavoro di pubbliche relazioni.
- Promuovere e contribuire alla formazione in calligrafia.

Se del caso, l'Associazione commenta anche lo sviluppo della scrittura e della dattilografia e formula raccomandazioni. La Società non persegue alcuno scopo commerciale.

La Società adotta tutte le misure appropriate per raggiungere i propri obiettivi. L'attenzione è rivolta a :

- La cooperazione con organizzazioni, istituzioni e individui con scopi identici o simili, in Svizzera e all'estero.
- La promozione di contatti personali.
- La cooperazione con organizzazioni e istituzioni di diritto pubblico e privato, in particolare con biblioteche, istituzioni educative e autorità.
- L'organizzazione di workshop e mostre e la realizzazione di altre attività di pubbliche relazioni.
- La pubblicazione di un organo sociale.

Al fine di promuovere i propri obiettivi, l'Associazione può diventare essa stessa membro di istituzioni svizzere o internazionali pertinenti.



3. Mezzi

L'organizzazione dispone dei seguenti fondi per perseguire il proprio scopo:

- Quote associative
- Proventi dei propri eventi
- Donazioni e contributi di ogni tipo

Le quote associative sono stabilite annualmente dall'Assemblea generale. I membri onorari, i membri del Consiglio di amministrazione e i membri della Commissione di esperti sono esenti dal pagamento delle quote associative. Il Consiglio di amministrazione può esonerare dal pagamento delle quote i membri con particolari responsabilità.

L'anno finanziario va dal 1° luglio al 30 giugno. La quota associativa è dovuta per questo periodo. I nuovi membri pagano l'intera quota associativa quando si iscrivono dal 1° luglio al 31 dicembre e la metà della quota associativa quando si iscrivono dal 1° gennaio al 30 giugno.

4. Affiliazione

L'età prevede le seguenti categorie di membri:

- 4.1 Membri
- 4.2 Membri esperti
- 4.3 Membri onorari

4.1. Membri

Possono diventare membri dell'Associazione le persone fisiche provenienti dalla Svizzera e dall'estero che condividono gli obiettivi dell'Associazione, ne riconoscono lo Statuto e sono disposte a sostenere attivamente l'Associazione nei suoi sforzi.

L'adesione viene concessa su domanda scritta, previa approvazione del Consiglio di amministrazione.

4.2 Membri esperti

Ogni socio può richiedere di diventare socio esperto per un controllo di qualità e serve all'Associazione per avere una visione d'insieme delle capacità calligrafiche del socio.

L'ammissione avviene sulla base di una domanda scritta, corredata da alcune opere calligrafiche originali scritte di proprio pugno, dopo la valutazione del comitato di esperti.

La domanda deve essere presentata al presidente del Comitato di esperti al più tardi tre mesi prima dell'Assemblea generale.



L'Associazione può raccomandare i membri esperti per corsi, seminari ecc. presso istituzioni o organizzazioni.

I membri esperti sono particolarmente impegnati a promuovere gli obiettivi dell'Associazione.

Possono pubblicizzare e svolgere le loro attività (pubblicità professionale, seminari, corsi, mostre, ecc.) utilizzando il logo dell'Associazione.

La Commissione di esperti organizza regolarmente una riunione di stato con i membri esperti.

4.3 Membri onorari

L'Assemblea generale può nominare membri onorari i membri esperti e altre persone che hanno reso servizi eccellenti agli scopi dell'Associazione o nel campo della calligrafia.

5. Cancellazione dell'affiliazione

L'affiliazione decade in caso di dimissioni, espulsione o decesso.

6. Dimissioni ed espulsione

Le dimissioni dall'Associazione sono possibili alla fine dell'anno finanziario (30 giugno). La lettera di dimissioni deve essere inviata per iscritto al Presidente entro il 31 maggio. Se la lettera di dimissioni viene ricevuta più tardi, essa verrà annullata alla fine dell'anno finanziario successivo. In questo caso, dovrà essere versata l'intera quota associativa.

I membri di tutte le categorie che agiscono contro gli interessi dell'Associazione o che non pagano la quota associativa nonostante i ripetuti solleciti possono essere espulsi dal Consiglio direttivo con una maggioranza di due terzi.

7. Organi dell'Associazione

Il gli organi dell'Associazione sono :

7.1 L'Assemblea generale

7.2 Il Comitato esecutivo

7.3 Il Comitato di esperti

7.4 I Revisori dei conti



7.1 L'Assemblea generale degli azionisti

L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea generale degli azionisti. L'Assemblea generale ordinaria si svolge almeno una volta all'anno, nella prima metà dell'esercizio finanziario in Svizzera. È convocata dal Consiglio di amministrazione.

I membri sono invitati all'Assemblea generale per iscritto con almeno 21 giorni di anticipo, indicando i punti all'ordine del giorno.

Le richieste di iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea generale devono essere presentate per iscritto al Presidente entro 60 giorni prima dell'Assemblea generale.

Il Consiglio di amministrazione o almeno 1/5 dei membri possono richiedere la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria in qualsiasi momento, indicandone lo scopo. La riunione deve tenersi entro sei settimane dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea generale ha i seguenti compiti e competenze:

- a) Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale.
- b) Approvazione della relazione annuale del Consiglio di amministrazione.
- c) Approvazione della relazione annuale della Commissione di esperti.
- d) Accettazione della relazione dei revisori dei conti e approvazione del bilancio annuale.
- e) Scarico del Consiglio di amministrazione.
- f) Elezione del Presidente, degli altri membri del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti.
- g) Determinazione della quota associativa.
- h) Approvazione dei bilanci annuali e speciali.
- i) Delibere su altre questioni presentate dai membri o dal Consiglio di amministrazione.
- j) Modifica dello Statuto.
- k) Delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sull'utilizzo del ricavato della liquidazione.

Ogni Assemblea generale regolarmente convocata è valida indipendentemente dal numero di membri presenti.

I membri deliberano a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Deve essere redatto almeno un verbale delle delibere adottate.



7.2 Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da almeno tre membri dell'Associazione, di cui almeno due esperti. Si costituisce sotto la presidenza del Presidente e delibera a maggioranza semplice. Il Consiglio di amministrazione nomina i membri della Commissione di esperti. Almeno un membro del Consiglio di amministrazione deve essere anche membro della Commissione di esperti.

Il mandato è di tre anni. I membri possono essere rieletti due volte.

Il Consiglio di amministrazione lavora a titolo onorifico, gestisce le attività quotidiane e rappresenta l'azienda all'esterno. Può anche rivolgersi a persone o istituzioni che non sono membri del Consiglio di amministrazione o dell'azienda per compiti specifici. Le spese sono rimborsate.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce con la frequenza necessaria. Ogni membro del Consiglio di amministrazione può richiedere la convocazione di una riunione, indicandone i motivi.

Il Comitato di esperti è nominato dal Consiglio di amministrazione. La nomina può essere rivalutata caso per caso.

Le decisioni in merito al finanziamento delle misure proposte dal comitato di esperti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali ai sensi del punto "2. Obiettivi e finalità" spettano al Consiglio di amministrazione nell'ambito dei poteri conferitigli dall'Assemblea generale.

7.3 La Commissione di esperti

La Commissione di esperti è composta da almeno tre e non più di cinque membri della società con particolari competenze e conoscenze calligrafiche. Almeno la metà della Commissione di esperti deve essere composta da membri esperti.

Il Consiglio di amministrazione nomina i membri della Commissione di esperti. La nomina può essere rivalutata di volta in volta. Almeno un membro della Commissione di esperti deve essere anche membro del Consiglio di amministrazione.

La Commissione di esperti è responsabile, in coordinamento con il Consiglio di amministrazione, della formulazione e dell'attuazione di misure idonee al raggiungimento degli obiettivi aziendali in conformità con il punto "2. Obiettivi e finalità".

Si tratta in particolare di

- Attività di pubbliche relazioni
- Organizzazione di mostre e workshop
- Supporto agli eventi associativi
- Mantenimento dell'organizzazione dell'Associazione



Le decisioni sul finanziamento di queste misure sono tuttavia di competenza del Consiglio di amministrazione nell'ambito dei poteri conferitigli dall'Assemblea generale.

Le richieste di adesione a un'associazione specializzata vengono valutate e approvate dalla Commissione di esperti. In occasione dell'Assemblea generale, la Commissione di esperti informa l'Assemblea generale sui nuovi membri esperti ammessi.

7.4 I revisori dei conti

L'Assemblea generale elegge due revisori per la revisione dei conti. Il mandato è di tre anni. È consentita la rielezione.

I revisori dei conti riferiscono al Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale e propongono l'approvazione del bilancio.

8. Responsabilità

Per i debiti della società risponde solo il patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

9. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso da un'Assemblea generale ordinaria o straordinaria e attuato con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti. La fusione può avvenire solo con un'altra persona giuridica domiciliata in Svizzera che sia esente da imposte a causa del suo statuto di beneficenza o dello scopo pubblico.

In caso di scioglimento, l'utile e il capitale saranno trasferiti a un'altra persona giuridica domiciliata in Svizzera che sia esente da imposte a causa del suo scopo di beneficenza o pubblico.

È esclusa la distribuzione del patrimonio della società tra i membri.

10. Entrata in vigore

Lo Statuto è stato approvato dall'Assemblea generale del 28 ottobre 2017 a San Gallo ed è entrato in vigore in tale data. Esso sostituisce tutte le versioni precedenti.

San Gallo, 28 ottobre 2017

Il presidente: